

TI_GERICHTE 30.2016.20 vom 19. August 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2016.20_d20150819

FR: TI_GERICHTE 30.2016.20 du 19 août 2015

IT: TI_GERICHTE 30.2016.20 del 19 agosto 2015

Regeste

Rinuncia alla rendita AVS nulla poiché sfuggirebbe all'obbligo di contribuire solidalmente alla LAMal, pregiudicherebbe l'interesse degno di protezione di un Comune estero ed eluderebbe l'obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera

Erwägungen

E. 20

del citato regolamento), i cittadini del Comune di _____ hanno diritto di usufruire di cure sanitarie nel Canton Ticino (punto 1), che i moduli E112 vengono rilasciati a favore di tutte le persone che sulla base dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Confederazione dall'altro sulla libera circolazione delle persone soggiacciono al diritto _____ e risiedono a _____ oppure sono assicurate in uno Stato membro dell'UE o in Svizzera per le cure medico-sanitarie e risiedono a _____ (punto 2) e che l'IC LAMal registra le persone autorizzate e rilascia loro una tessera (punto 3). Il ricorrente tuttavia, essendo domiciliato in Svizzera, come rammenta anche l'UFAS, va affiliato ad un'assicurazione malattie svizzera (doc. 15/16). Infatti, come già ricordato nelle sentenze 30.2011.24 del 23 novembre 2011 e 30.2015.2 del 4 maggio 2015 sia in virtù del domicilio in Svizzera (art. 3 LAMal), sia per il fatto che oltre ad esservi domiciliato percepisce (anche) una rendita di vecchiaia svizzera (art. 23 del regolamento [CEE] 883/2008; cfr. sentenza 30.2015.2 del 4 maggio 2015, consid. 2.9 con tutti i riferimenti; cfr., prima del 1° aprile 2012: art. 27 regolamento [CEE] 1408/71), deve essere affiliato contro le malattie nel nostro Paese. Per cui, come nei citati casi 30.2011.24 del 23 novembre 2011 e 30.2015.2 del 4 maggio 2015, anche in concreto questo Tribunale cantonale delle assicurazioni deve concludere che la rinuncia alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera da parte del ricorrente comporterebbe l'assenza dell'obbligo d'assicurazione in Svizzera nonostante l'assicurato vi sia domiciliato ed in questo modo verrebbero eluse manifestamente le normative legali summenzionate, secondo le quali un assicurato titolare sia di una rendita svizzera sia di una rendita di uno Stato membro, è soggetto all'obbligo assicurativo nel luogo di residenza e quindi ad una cassa malati svizzera. Con la rinuncia verrebbe d'altro canto lesa la solidarietà tra assicurati imposta con la LAMal. Stanti così le cose, la dichiarazione dell'assicurato di rinuncia al diritto alla rendita AVS non può essere ammessa e come tale è nulla, essendo essa espressamente intesa ad evitare, in ogni caso ed in via principale, il pagamento personale del premio dell'assicurazione malattie, e, secondariamente, l'affiliazione all'assicurazione malattie svizzera. 2.9. Il ricorrente fa valere la propria buona fede, sostenendo di aver inizialmente richiesto di poter beneficiare della rendita AVS poiché il calcolo effettuato dalla Cassa dava un importo nettamente superiore a quello poi conseguito (fr. 915.-- [doc. A2], poi aumentati a fr. 1'015.-- [doc. A3], in luogo dei fr. 69.-- riconosciuti dopo che la Cassa ha accertato che l'insorgente ha

quasi esclusivamente lavorato in _____). Secondo la giurisprudenza il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e che non si contraddica (cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3). Così, un'informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii; cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3). In concreto la buona fede non può essere riconosciuta poiché, indipendentemente dall'ammontare della rendita e dall'esattezza del calcolo allora effettuato dalla Cassa, il ricorrente, per i motivi esposti nel considerando precedente, non avrebbe in ogni caso potuto rinunciare alla prestazione. Per cui non essendo in ogni caso adempiuta la condizione del pregiudizio, l'interessato non può far valere la propria buona fede (cfr. anche lettera del 5 gennaio 2016 dell'UFAS, doc. 15/16 e art. 27 regolamento CEE 1408/71). 2.10. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.